

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN CONVENZIONE OPERATIVA

tra

l'Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato IBBR-CNR, codice fiscale, C.F. 80054330586 P. IVA 02118311006, con sede in via G. Amendola 165/A Bari, rappresentato dal suo Direttore Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin, domiciliato per la funzione presso la Sede dell'Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Bari

e

l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, di seguito denominato IRVO, Cod. Fisc. 00262110828, P.I. 00261280820, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Gaetano Aprile, nato ad Acireale (CT) il 11.08.1956 e domiciliato per lo scopo presso la sede dell'Ente in Via Libertà 66, 90143 Palermo,

VISTA la Convenzione Operativa di collaborazione scientifica per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione tecnologica nel settore agroalimentare sottoscritta dall'IBBR-CNR e dall'IRVO, prot. IBBR 7530 del 30.11.2020.

VISTO l'art. 1 comma 1 della suddetta Convenzione Operativa e quanto stabilito in premessa da entrambe le Parti;

VISTO l'art. 7 della suddetta Convenzione Operativa;

CONSIDERATO il comune interesse a sviluppare attività di ricerca scientifica nell'ambito dello "*studio dei micovirus nei lieviti di interesse enologico*";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1-Oggetto della collaborazione

L'IRVO ed l'IBBR-CNR intendono procedere con un accordo specifico e collaborare in attività tecnico-scientifiche che riguardano lo "*studio dei micovirus nei lieviti di interesse enologico*".

L'IRVO, al fine di indagare la presenza di micovirus in alcuni lieviti della propria collezione di lieviti di interesse enologico, fornirà all'IBBR-CNR materiale biologico consistente nei seguenti ceppi di lievito isolati in territori siciliani da uve, mosti in fermentazioni e vini:

- *Saccharomyces cerevisiae* NDA21;
- *Metschnikowia pulcherrima* Non-Sac2;
- *Hanseniaspora uvarum* Non-Sac7;
- *Kluyveromyces marxianus* Non-Sac10;
- *Starmerella bacillaris* (sin. *Candida zemplinina*) Cz12;

L'IRVO fornirà altresì i seguenti ceppi di lievito commerciali:

- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin BA11
- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin ICV D 254
- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin Rhone L2226
- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin EC1118
- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin RC212
- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin Rhone 2323

- *Saccharomyces cerevisiae* Lalvin QA23
- *Saccharomyces cerevisiae* Uvaferm 43
- *Saccharomyces cerevisiae* Zymaflore VL1
- *Saccharomyces cerevisiae* Zymaflore F15
- *Saccharomyces cerevisiae* Zymaflore X5
- *Saccharomyces cerevisiae* Zymaflore FX10
- *Saccharomyces cerevisiae* Fermicru VR5
- *Saccharomyces cerevisiae* PDM
- *Saccharomyces cerevisiae* EZFERM44

nonché i seguenti ceppi di lievito acquisiti dalla Collezione di lieviti industriali dell'Università di Perugia:

- *Lachancea thermotolerans* DBVPG 6232
- *Hanseniaspora guilliermondii* DBVPG 6796
- *Candida stellata* DBVPG 6714
- *Dekkera anomala* DBVPG 4075

L'IBBR-CNR condurrà uno studio per determinare la presenza di micovirus all'interno di tali ceppi di lievito.

In base ai risultati che si otterranno sui suddetti ceppi di lievito, i responsabili scientifici di cui al successivo art. 4 potranno decidere di allargare lo studio ad ulteriori ceppi di lievito conservati all'interno della Collezione dell'IRVO, previa opportuna comunicazione ai rispettivi Direttori;

ART. 2-Durata dell'accordo

Il presente accordo operativo entrerà in vigore al momento della data della sua stipula ed avrà la durata di anni 3 (tre) e, comunque, non oltre la scadenza della Convenzione Operativa CNR IBBR – IRVO.

L'andamento delle attività del presente accordo sarà verificato alla scadenza di ogni anno.

Ciascuna della Parti potrà recedere in ogni momento dal rapporto derivante dal presente accordo di collaborazione scientifica, salvo definizione delle attività in corso di realizzazione, dandone formale comunicazione all'altra Parte, a mezzo pec o raccomandata a/r, con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per detto recesso. Possibilità di proroga del presente accordo dovranno essere presentate ed accettate da entrambi le Parti.

ART. 3-Oneri finanziari

Le Parti concordemente convengono che dalla stipula del presente accordo di collaborazione scientifica e da quanto in esso, anche prospettivamente, previsto non deriverà alcun onere di carattere finanziario a carico delle Parti, né alcun importo a titolo di rimborso spese.

Le Parti forniranno, in proposito e previa disponibilità, il proprio *know how* e la collaborazione del proprio personale tecnico.

ART. 4-Responsabilità scientifica

Per le attività connesse all'attuazione del presente accordo di collaborazione scientifica l'IBBR-CNR indica quale Referente e Responsabile Scientifico il Dott. Davide Pacifico, ricercatore, l'IRVO indica quale Referente e Responsabile scientifico il Dott. Daniele Oliva, Dirigente dell'U.O. di Microbiologia applicata e Biotecnologie.

ART. 5-Utilizzazione dei risultati

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come riservati, le parti si impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti inoltre si impegnano a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, etc., quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

L'eventuale registrazione e/o brevetto dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, da stipulare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana in materia (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n° 30 - Codice della proprietà industriale); in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Nel caso di attività che prevedano scambio di personale, dovrà essere fornita all'Ente ospitante copia delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi del personale ospitato. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 dello stesso Decreto, nonché le disposizioni del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

art. 7 – PROTEZIONE DEI DATI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre tali dati potranno essere comunicati per fini statistici, con trattamento degli stessi in forma anonima, a soggetti pubblici qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini delle parti contraenti, consapevoli che il mancato

conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente accordo di collaborazione. Le parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti sanciti dall'art. 7 e successivi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.

ART. 8-Controversie

Per qualunque controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, qualora non dovesse essere definita amichevolmente tra le Parti, è competente l'autorità giudiziaria italiana con il Foro di Palermo.

Il Direttore dell'IBBR-CNR
Dr. Giovanni Giuseppe Vendramin

Il Direttore Generale dell'IRVO
Dott. Gaetano Aprile

 VENDRAMIN
GIOVANNI
GIUSEPPE
18.10.2021
11:09:53
UTC



Documento firmato
da:
GAETANO APRILE
08.10.2021
09:32:11 UTC